

# **REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI DEL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI**

## **Art. 1 – Oggetto del Regolamento**

1. Il presente Regolamento disciplina il funzionamento delle commissioni quali organi interni dell'Assemblea, secondo quanto viene previsto dal Regolamento di funzionamento e di organizzazione dei lavori del Consiglio delle Autonomie Locali (CAL).

## **Art. 2 – Commissioni Consiliari**

1. Ai fini del presente Regolamento, su proposta dell'Ufficio di Presidenza, l'Assemblea può istituire, a maggioranza assoluta dei suoi membri, in numero non superiore a quattro, commissioni competenti in settori organici di materie, relativi alle aree di competenza della medesima Assemblea

## **Art. 3 – Compiti delle Commissioni**

1. Le Commissioni, istituite ai sensi dell'art.19 del Regolamento di funzionamento e di organizzazione dei lavori del Consiglio delle Autonomie Locali, svolgono la funzione referente in ordine ad ogni atto per il quale il Presidente ritenga opportuno acquisire il loro parere, definendo l'oggetto e l'ambito della richiesta, nonché il termine entro cui il parere dovrà essere inoltrato all'Assemblea.

#### Art. 4 – Audizioni

1. Tutte le Commissioni hanno la facoltà di procedere all'audizione di ogni membro dell'Assemblea.
2. Le Commissioni possono effettuare audizioni di soggetti esterni ai suoi componenti e avvalersi di consulenti e tecnici esperti nelle materie oggetto dell'esame, previo parere dei componenti delle medesime Commissioni.
3. Le Commissioni hanno diritto, nell'ambito delle materie attribuite dall'Assemblea alla propria competenza, ad ottenere dagli Uffici tutte le informazioni, dati ed atti relativi, per l'espletamento del suo mandato.

#### Art. 5 – Costituzione delle Commissioni

1. Le Commissioni sono costituite in modo tale che in ciascuna di esse vi sia almeno un rappresentante delle associazioni degli Enti Locali e, per quanto sia possibile, una rappresentanza delle specifiche tipologie degli Enti locali numericamente proporzionata al totale dei loro rappresentanti nel CAL e per i soggetti di cui all'articolo 2, comma 3, della l. r. 1/2007, numericamente proporzionata al risultato ottenuto dalle liste, secondo quanto previsto dall'art.19 del Regolamento di funzionamento e di organizzazione dei lavori del Consiglio delle Autonomie Locali.

#### Art. 6 – Nomina delle Commissioni

1. Successivamente all'adozione della deliberazione di costituzione delle commissioni, di cui al precedente art. 4

del Regolamento, il Presidente, su proposta dell'Ufficio di Presidenza, designa i rispettivi componenti della commissione.

2. Con lo stesso atto, da notificare entro 5 giorni a tutti i componenti nominati, sarà fissata la data della prima riunione per la nomina, con votazione palese, del Presidente e di un Vicepresidente.

#### Art. 7 – Funzionamento delle Commissioni

1. Le commissioni sono convocate dal Presidente, almeno due giorni prima della data prevista per la seduta.
2. L'avviso di convocazione, anche nelle forme e nei modi tecnologicamente più avanzati, deve indicare il luogo e l'ora della riunione e l'elenco degli argomenti da trattare.
3. Gli atti relativi alle tematiche iscritte all'ordine del giorno dovranno essere messi a disposizione degli interessati almeno dalle ore 10.00 del giorno precedente la convocazione della seduta.
4. Le sedute delle commissioni sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti.
5. La partecipazione alle Commissioni è ammessa anche in modalità telematica o mista.
6. Ciascun membro di commissione dispone di un voto. In caso di parità di voto, prevale il voto espresso dal Presidente.
7. Le decisioni della commissione sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti.

8. All'interno di ogni seduta, le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente o da un funzionario dell'Ufficio o, in caso di assenza dei suddetti, dal membro di commissione più giovane.
9. Di ogni seduta della commissione viene redatto verbale.  
Il verbale viene sottoscritto dal Presidente e dal segretario.
10. Alle sostituzioni, anche in caso di dimissioni da componente, provvede sempre il Presidente, osservando la procedura di cui al precedente art. 4 del Regolamento.

#### Art. 8 – Conferenza dei Presidenti

1. Il Presidente ha facoltà di indire conferenze dei Presidenti delle commissioni, per approfondire argomenti riguardanti materie e competenze di più commissioni.

#### Art. 9 - Durata

1. Le commissioni restano in carica per una durata pari a quella della legislatura in corso, e i suoi componenti espletano il loro mandato fino all'insediamento della nuova Assemblea.

#### Art. 10 - Rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si fa riferimento a quanto contemplato dal Regolamento di funzionamento e di organizzazione dei lavori del Consiglio delle Autonomie locali.